

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. X
N. 7

PROPOSTA DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

Presentata dal Deputato SPADAZZI

Annunziata il 3 marzo 1962

ONOREVOLI COLLEGHI! — Consentitemi una ovvia premessa: il Potere legislativo, che su delega e in rappresentanza del popolo sovrano si incarna nel Parlamento (*ossia, pro-tempore, in tutti noi che di questo alto consesso facciamo parte, sentendo profondamente l'onere e l'onore della altissima missione consegnataci dalla fiducia dell'elettorato*), rappresenta un pilastro fondamentale nella struttura costituzionale della nostra società democratica, ed è, e deve essere, il solerte motore di quel progresso normativo, civile, sociale, umano, che noi tutti — a parte ogni divergenza — sentitamente e coscienziosamente auspichiamo. Ed ecco l'ovvio corollario di questa ovvia, ma forse non superflua, premessa: precipuo compito del Parlamento è quello di legiferare, con tempestività, con premura, all'unisono con le legittime istanze della sovranità popolare che ha, in tutti noi, i suoi responsabili e volenterosi strumenti.

Ma io mi domando, ma io domando alla vostra solidale e attenta sensibilità: sulla base della comune esperienza, possiamo lealmente dire che l'attuale itinerario legislativo si addica al nostro (troppo spesso, inutile) zelo? corrisponde esso al giusto desiderio della pubblica opinione di vedere, non dico approvare, ma almeno giungere al traguardo della votazione tante proposte di legge di iniziativa parlamentare? quante sono state, quante sono, quante saranno (*a meno che il Regolamento della Camera dei Deputati, come io mi auguro, e come oggi mi permetto di proporre, sia funzionalmente modificato se-*

condo le esigenze basilari e incompressibili di uno spedito iter legislativo), quante possono essere le proposte di legge di iniziativa parlamentare che, dopo aver percorso tutto il loro cammino, riescono nel lungo — ma ahinoi insufficiente — periodo di ogni legislatura a giungere in aula, a coronamento del loro processo istruttorio, per essere approvate o respinte?

È fin troppo facile rispondere. Nella stragrande maggioranza dei casi, una proposta di legge di iniziativa parlamentare ha scarsissime possibilità di compiere tutto il suo cammino ancorché venga presentata, magari con richiesta di procedura d'urgenza, magari sotto l'imperiosa spinta di impellenti esigenze di giustizia, nei primissimi giorni della legislatura. Passano gli anni, la legislatura finisce, le proposte di legge inevase vengono presentate di nuovo, ripassano gli anni, e la distanza tra il proponente e la votazione rimane, troppo spesso, incolmabile. Questa asincronia tra il nostro, singolo e collettivo, diritto-dovere legislativo e le concrete possibilità di legiferare con una procedura che consenta, infine, a tutte le proposte di legge di essere approvate, modificate o respinte dal Parlamento, oltre a rappresentare una avvilente restrizione dell'area delle nostre incoercibili prerogative, non può non ingenerare perplessità nella massa popolare, in una con antipatiche polemiche di stampa e un sempre più diffuso senso di scetticismo, di disagio, di ingiusta sfiducia nella nostra alacrità e nella nostra indiscutibile diligenza.

Il punto è questo: le proposte di legge, tutte le proposte di legge, ottime o meno buone che siano, debbono avere per meta l'esame, e la votazione del Parlamento, non ridursi ad una mera formalità, e finire quasi sistematicamente nella polvere degli archivi. Se una proposta di legge è ritenuta ingiusta, o inopportuna, o incompatibile con altre leggi e con altre proposte più giuste e più opportune, è doveroso respingerla. Ma per respingerla è necessario, anziché insabbiarla o sbalottarla *sine die* nelle pieghe di una procedura che ha deluso le generali aspettative, portarla all'esame e al voto della As-

semblea. In caso contrario, a lungo andare, il Parlamento rischierebbe di essere depauperato, se non svuotato, del suo contenuto democratico e costituzionale, e giungeremmo all'assurda rassegnazione di votare soltanto sui disegni di legge di iniziativa governativa.

Confido pertanto, onorevoli colleghi, nel vostro unanime voto di approvazione per le modifiche al regolamento della Camera dei deputati che oggi, nel complementare interesse del Parlamento e del prestigio della nostra giovane democrazia, ho l'onore di sottoporvi.

TESTO DELLA PROPOSTA

ART. 65.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

« Fermo restando il disposto dell'articolo 35, entro e non oltre 180 giorni dalla loro presentazione le proposte di legge di iniziativa parlamentare dovranno comunque essere sottoposte alla Camera per la loro approvazione. Tale termine, per le proposte di legge che comportino un onere finanziario, è prorogato fino a un massimo di 365 giorni dalla rispettiva presentazione ».